

Reg. Sent. 622/2025

Depositata il 08.04.2025

2023/2765 NOTI R.G.N.R.

2024/1497 NOTI D.I.B

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**- RITO MONOCRATICO -**

-----  
**SENTENZA**

**MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

F. R. nato a (...) il (...), RESIDENTE IN VIA (...)

ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 c., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava dell'autofurgone (...) tg (...) di proprietà della società denominata (...), di cui aveva la materiale disponibilità perché a lui consegnato, in qualità di dipendente, al fine di svolgere le mansioni lavorative a lui affidate, non restituendolo alla scadenza del rapporto di lavoro e rendendosi irreperibile alla richiesta di riconsegna del mezzo formulate dal legale rappresentante della Società.

In Montesilvano in epoca anteriore e prossima al 31.01.2023.

· CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della dott.ssa D. MALANDRA

o Avv. G. L. nominata ex art. 97 c. IV c.p.p. in sostituzione dell'Avv. C. S. difensore d'ufficio dell'imputato

le parti hanno concluso come da verbale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

F. R. è stato citato a giudizio con decreto del Pubblico Ministero in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica.

All'udienza odierna, alla quale si è pervenuti per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, la persona offesa e querelante, G. G., citata dal P.M con espresso avvertimento che la mancata comparizione, ingiustificata, sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, non è comparsa, né ha addotto giustificazione; l'imputato è rimasto assente né ha manifestato volontà contraria alla accettazione, pertanto le parti hanno chiesto l'immediato proscioglimento non potendosi ritenere tale comportamento compatibile con la volontà di ricusa.

Senza dar corso all'istruttoria dibattimentale è stata, pertanto, pronunciata sentenza.

Ebbene, deve effettivamente prendersi atto che il reato ascritto all'imputato, perseguibile a querela di parte, è estinto per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p..

Ed invero, a norma dell'art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Mentre per l'imputato l'accettazione risulta dal suo contegno silente.

Deve solo osservarsi che, come condivisibilmente e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l'accettazione in quanto la prima parte dell'art. 155 c.p. richiede solo che da parte del querelato non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.

Ne consegue il proscioglimento dell'imputata a norma dell'art. 129 c.p.p. con la formula indicata in dispositivo.

A norma dell'art. 340 c.p.p. le spese vanno poste a carico della querelata.

**PQM**

Visti gli artt. 531, 340 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di F. R. in ordine al reato ascritto in rubrica essendo lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna F. R. al pagamento delle spese processuali.

Pescara, 8/04/2025.

Il Giudice

dott. Francesca Got\* Manduzio